

## Appalti e contratti: violazione della clausola di "stand still"

**Autore:**

**In:** Appalti pubblici

L'esecuzione in via d'urgenza non è parificabile alla stipulazione del contratto.

Non merita adesione neppure il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione della clausola di "stand still".

Sul punto, è stato rilevato che la violazione della clausola di "stand still", senza che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione, non comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o l'inefficacia del contratto, in quanto trattasi di una fase successiva a quella di selezione del migliore contraente, che, per ciò stesso, non potrebbe ripercuotersi negativamente sul provvedimento di aggiudicazione definitiva (T.A.R. Lazio, Roma, III ter, 9 dicembre 2010, n. 35816; II, 2 dicembre 2010, n. 35031; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, I, 20 ottobre 2010, n. 942; T.A.R. Campania, Napoli, I, 14 luglio 2010, n. 16776).

L'articolo **continua qui**

**Qui** il testo della sentenza

<https://www.diritto.it/appalti-e-contratti-violazione-della-clausola-di-stand-still/>